

Repertorio N. 5352	Raccolta N. 4045
VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 12.00.	
(26.6.2025)	
Nel mio studio ad Albano Sant'Alessandro, in via Cavour 1/G.	
Io sottoscritto Avv. Marco Lombardo, Notaio in Albano Sant'Alessandro, iscritto nel	
Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, procedo alla redazione del verbale del	
Consiglio di Amministrazione della società	
"DOTSTAY S.P.A."	
con sede a Milano, in via Benigno Crespi n. 57, capitale sociale Euro 75.486,88, in-	
teramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi	
al numero, codice fiscale e partita iva 08369730968, R.E.A. 2020889, su incarico	
del signor Brugnara Simone, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 10 luglio 1986, domi-	
ciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di	
Amministrazione e rappresentante legale della predetta società, il quale, assunta	
la presidenza ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del	
verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in audio-videoconferenza, alla	
mia costante presenza, in data odierna.	
Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempe-	
stiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo	
2375 del codice civile.	
Io Notaio do atto che il Presidente mi dichiara essere qui riunito in audio-videocon-	
ferenza il Consiglio di Amministrazione della società Dotstay S.p.a.	
Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.	

	Il Presidente dichiara che:	
	- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in questo giorno,	
	ora e luogo mediante avviso trasmesso a tutti i componenti il Consiglio stesso ed	
	ai sindaci effettivi, nonché alla società EnVent Italia SIM S.p.A., in data 23 giugno	
	2025 mediante messaggio di posta elettronica;	
	- sono intervenuti, in videoconferenza, i consiglieri Adamo Alessandro, collegato	
	da Milano, Altamura Saverio, collegato da Mantova, Priori Susanna, collegata da	
	Milano e Livigni Giuseppe, collegato da Roma, oltre al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, sopra generalizzato, collegato da Milano;	
	- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, in videoconferenza, la dott.ssa Durante	
	Elena, collegata da Milano, quale sindaco effettivo, oltre al dott. Albini Federico,	
	quale Presidente del Consiglio Sindacale, collegato da Milano; il sindaco effettivo	
	dott. Pipolo Pierluigi è assente giustificato;	
	- per la società EnVent Italia SIM S.p.A. è intervenuto il dott. Squillaci Mario Um-	
	berto, giusta delega acquisita agli atti sociali;	
	- risultano integrati tutti i requisiti richiesti dall'articolo 27 del vigente Statuto So-	
	ciale, per l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ed in particolare:	
	- il Notaio rogante, designato quale soggetto verbalizzante, è posto nella condizio-	
	ne di percepire adeguatamente ed in tempo reale gli eventi oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- ciascun avente diritto è stato ed è posto nella condizione di partecipare, in tempo	
	reale, alla prossima discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- tutti i partecipanti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del	
	giorno e nessuno si oppone allo svolgimento della riunione.	

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara, ai sensi dell'articolo 25 del vigente statuto sociale e dell'articolo 2388 del Codice Civile, quindi, validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci in data 31 ottobre 2022 e conseguente aumento del capitale sociale a pagamento per massimi Euro 500.000 (cinquecentomila) comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., da effettuarsi anche in una o più tranches mediante emissione di azioni ordinarie da riservarsi in sottoscrizione entro il 30 settembre 2025 ad investitori professionali in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente prende la parola e passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, anzitutto, ricorda che l'assemblea straordinaria della Società, in data 31 ottobre 2022, con atto a rogito del Notaio Marco Lombardo, repertorio n. 2948 raccolta n. 2133, registrato a Bergamo il 9 novembre 2022 al numero 51788 serie 1T, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per massimi Euro 10.000.000 (diecimilioni) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo e se-

condo periodo del Codice Civile, ovvero nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile (ed articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), con facoltà di prevedere l'immediata efficacia delle sottoscrizioni, emettendo azioni ordinarie.

Il Presidente ricorda quindi che in data 12 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale della predetta delega ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 4 e 5 c.c. per massimi nominali Euro 21.429,56 (ventunomila quattrocentoventinove virgola cinquantasei) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.071.428 (un milione settantunomila quattrocentoventotto) azioni ordinarie di nuova emissione, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan; e (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva, da effettuarsi in una o più tranches, per massimi Euro 1.566.964 (un milione cinquecentosessantaseimila novecentosessantaquattro) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 267.857 (duecentosessantasettemila ottocentocinquantesette) azioni ordinarie di nuova emissione, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei Warrant "Warrant Dotstay" e con termine finale al 31 dicembre 2025"; in esecuzione di quanto sopra sono state sottoscritte n. 573.000 (cinquecentosettantatremila) azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di euro 2.160.210 (due milioni centosessantamila duecentodieci) incluso sovrapprezzo.

Il Presidente illustra inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società, in da-

	ta 20 novembre 2024, con verbale a rogito del Notaio Marco Lombardo, repertorio	
	n. 4.700 raccolta n. 3.517, registrato a Bergamo il 28 novembre 2024 al numero	
	53167 serie 1T, ha deliberato di aumentare a pagamento e in via scindibile il capi-	
	tale sociale, per massimi euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivi di sovrapprez-	
	zo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di	
	valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,	
	da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1	
	del codice civile.	
	In considerazione della capienza residua della delega attribuita dall'assemblea	
	straordinaria della Società in data 31 ottobre 2022 che alla data odierna ammonta	
	ad Euro 5.015.806,80 (cinque milioni quindicimila ottocotsei virgola ottanta)	
	comprensivi di sovrapprezzo, il Presidente propone di esercitare parzialmente la	
	stessa e, pertanto, propone di deliberare un aumento di capitale a pagamento e in	
	via scindibile, per un importo di massimi nominali euro 5.555,54 (cinquemila cin-	
	quecentocinquantacinque virgola cinquantaquattro), con un sovrapprezzo di euro	
	494.444,46 (quattrocentonovantaquattromila quattrocentoquarantaquattro virgola	
	quarantasei), per complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila) comprensivi di so-	
	vraprezzo, mediante emissione di n. 277.777 (duecentosettantasettemila sette-	
	centosettantasette) azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione con esclusione del	
	diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a investitori professionali,	
	entro il termine finale di sottoscrizione del 30 settembre 2025.	
	Il Presidente illustra quindi ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha rite-	
	nuto di individuare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Ca-	
	pitale in Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione, di cui euro 0,02 (zero virgola	
	zero due) imputati a capitale ed euro 1,78 (uno virgola settantotto) imputati a so-	

		vrapprezzo, determinato ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.
		Il Presidente ricorda quindi che l'aumento di capitale si colloca nell'ambito del per-
		corso di rafforzamento patrimoniale, e mira ad aprire nuovamente il capitale a
		soggetti terzi e ad azionisti che, per ragioni contingenti, non hanno partecipato
		all'Aumento di Capitale in Opzione. La Società ha infatti raccolto informalmente
		l'interesse di taluni investitori a sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale e
		sviluppo della Società e la disponibilità degli stessi a sottoscrivere un nuovo au-
		mento di capitale, a termini e condizioni analoghi all'Aumento di Capitale in Opzio-
		ne. Il ricorso all'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione -
		in luogo di una nuova delibera assembleare- trova giustificazione nelle caratteristi-
		che di flessibilità e tempestività che il meccanismo della delega ex art. 2443 c.c.
		consente di perseguire, in coerenza con le esigenze operative della Società e con
		le tempistiche imposte dal contesto di mercato.
		Il Presidente prosegue proponendo che il termine finale di sottoscrizione dell'au-
		mento di capitale sia fissato al 30 settembre 2025, precisandosi che, alla detta da-
		ta, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e
		avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione
		secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
		Il Presidente espone che l'aumento in discussione non verrà offerto in opzione ai
		soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 comma 5 c.c., in quanto la Società ha
		necessità di operare con maggiore rapidità rispetto a quanto previsto per le opera-
		zioni in opzione, i cui tempi tecnici di esecuzione risultano incompatibili con l'esi-
		genza di tempestività dell'intervento richiesto dal mercato, con conseguente ri-
		schio di perdita di opportunità strategiche.
		Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, ritiene che l'Aumento di

	Capitale intende perseguire un interesse meritevole anche ai sensi e per gli effetti	
	delle previsioni di cui all'art. 2441, comma 5, c.c.	
	In ragione dell'esclusione del diritto di opzione, si applica alla presente operazione	
	il disposto dell'art. 2441, comma 6, c.c.; a riguardo il Consiglio di Amministrazione	
	ha redatto ed approvato in data odierna la relazione, che si allega con la lettera	
	"A".	
	Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente, prende la parola, dichiara che il	
	Collegio Sindacale ha ritenuto di rinunciare ai termini di cui all'art. 2441 comma 6	
	c.c. e, riunitosi prima della presente riunione del Consiglio di Amministrazione, ha	
	espresso il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo, che si allega con	
	la lettera "B".	
	Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Gro-	
	wth Milan - Segmento Professionale al pari delle azioni ordinarie già in circolazione	
	nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.	
	Il Presidente conferma che, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, paragra-	
	fo 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Con-	
	siglio, come modificato ed integrato dal regolamento 2809/2024, non sussiste	
	l'obbligo da parte della Società di pubblicare un prospetto di offerta, poiché le	
	azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione unicamente a investitori	
	qualificati.	
	Il Presidente dichiara di aver regolarmente convocato la società EnVent Italia SIM	
	S.p.A., la quale ha ritualmente comunicato a Borsa Italiana S.p.A. i termini e gli	
	elementi significativi dell'operazione sopra descritta.	
	Da ultimo, il Presidente dichiara che il capitale sociale della Società è interamente	
	versato, le azioni in circolazione sono tutte liberate e che la Società non ha perdite	

	tali da richiedere operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del co-	
	dice civile, per cui nulla osta all'eseguibilità dell'aumento di capitale.	
	Al riguardo, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'inte-	
	ro Collegio sindacale, il quale conferma quanto dichiarato dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione in merito all'eseguibilità dell'operazione a termini di legge.	
	Segue discussione in cui viene dato atto dell'interesse da parte della Società al	
	compimento dell'aumento di capitale.	
	Dopo approfondita discussione, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di	
	delibera:	
	"Il Consiglio di Amministrazione della società Dotstay S.p.A.,	
	- tenuto conto di quanto previsto dalla delibera assembleare del 31 ottobre 2022	
	circa il conferimento della delega ad aumentare il capitale sociale, tra l'altro, ai	
	sensi dell'art 2441, comma 5, del Codice Civile;	
	- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi de-	
	gli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;	
	- preso atto che l'attuale capitale sociale di Dotstay S.p.A. è pari ad Euro	
	75.486,88 (settantacinquemila quattrocentottantasei virgola ottantotto), suddivi-	
	so in n. 3.774.344 (tre milioni settecentosettantaquattromila trecentoquaranta-	
	quattro) azioni prive di valore nominale, di cui n. 3.225.687 (tre milioni duecento-	
	venticinquemila seicentottantasette) azioni ordinarie e n. 548.657 (cinquecento-	
	quarantottomila seicentocinquantesette) azioni a voto plurimo, ed è interamente	
	sottoscritto e versato;	
	- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale circa la congruità del	
	prezzo di emissione;	
	DELIBERA	

	- di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, per massimi euro	
	500.000 (cinquecentomila) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n.	
	277.777 (duecentosettantasettemila settecentosettantasette) azioni ordinarie da	
	offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,	
	comma 5 c.c., a investitori professionali;	
	- di determinare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capi-	
	tale in Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione, di cui Euro 0,02 (zero virgola	
	zero due) da imputare a capitale ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) titolo di	
	sovrapprezzo.	
	- di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 30	
	settembre 2025 precisandosi che, alla detta data, il capitale risulterà aumentato di	
	un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e avrà efficacia, per la parte sottoscrit-	
	ta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità	
	determinate dal Consiglio di Amministrazione;	
	- di modificare, in conseguenza di quanto deliberato, l'articolo 6 dello statuto so-	
	ciale, inserendo, al termine del vigente testo e quale ultimo paragrafo:	
	"Ad esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assem-	
	blea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 2022, in data 26 giugno 2025 il	
	Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pa-	
	gamento, in via scindibile anche in una o più tranches da eseguirsi entro il 30 set-	
	tembre 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma	
	5, del Codice Civile, per Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di n.	
	277.777 (duecentosettantasettemila settecentosettantasette) nuove azioni ordina-	
	rie, senza valore nominale, godimento regolare al prezzo di Euro 1,80 (uno virgola	
	ottanta) per azione, di cui Euro 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale	

	ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) titolo di sovrapprezzo";	
	- di conferire ogni più ampio potere al Presidente e all'Amministratore Delegato,	
	pro tempore, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, affinché diano ese-	
	cuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti delibe-	
	razioni (mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto,	
	accordo e documento necessario o opportuno);	
	- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, in via	
	disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, di apportare, ove opportuno e neces-	
	sario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale	
	che risultassero necessarie o comunque che fossero richieste dalle competenti Au-	
	torità o da Borsa Italiana S.p.A., anche in sede di iscrizione delle presenti delibera-	
	zioni nel competente registro delle imprese, sovrintendendo al deposito per l'iscri-	
	zione delle presenti delibere presso il competente ufficio del registro delle imprese	
	e ad ogni connesso e/o conseguente adempimento pubblicitario".	
	Il Presidente interpella ciascuno dei consiglieri intervenuti in videoconferenza, qua-	
	li sopra individuati, i quali all'unanimità approvano la proposta di delibera.	
	Effettuata la votazione, il Presidente, constatone il risultato, proclama che la	
	predetta proposta di delibera è stata approvata all'unanimità dei consiglieri inter-	
	venuti, tutti intervenuti in videoconferenza, quali sopra individuati.	
	Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa alle ore 12.20.	
	Il Presidente mi chiede di allegare al presente atto il testo aggiornato dello statuto	
	sociale con la lettera "C".	
	Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.	
	Io Notaio ricevo questo atto e lo sottoscrivo alle ore 12.25.	
	Consta di tre fogli, scritti da persona di mia fiducia, e da me completati a mano, su	

undici pagine fin qui.

F.to: Notaio Marco Lombardo.



Allegato A all'atto
N. 4045 Raccolta

**ESERCIZIO DI DELEGA EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE PER L'EMISSIONE DI
AZIONI ORDINARIE DI DOTSTAY S.P.A. CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI
OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI
DELL'ART 2441 COMMA 6 DEL CODICE CIVILE**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CANTIERI SANITARI S.p.A." and "CANTIERI SANITARI S.p.A." around the perimeter, with a central emblem.

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



PREMESSA

Come noto, in data 31 ottobre 2022, l'Assemblea Straordinaria di Dotstay S.p.A. ("**Dotstay**" o la "**Società**") ha, *inter alia*, attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte - in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio dei *warrant* - entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000, comprensivo di sovrapprezzo. Il tutto nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo e secondo periodo, c.c., ovvero nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori professionali (anche esteri), con facoltà di prevedere l'immediata efficacia delle sottoscrizioni, mediante l'emissione di azioni ordinarie (la "**Delega**").

La Delega è stata parzialmente esercitata dal Consiglio gli Amministrazione:

- in data 12 dicembre 2022, al fine di (i) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 4 e 5 c.c. per massimi nominali Euro 21.429,56 oltre sovrapprezzo a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan; e (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva, da effettuarsi in una o più tranches, per massimi Euro 1.566.964 comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant "Warrant Dotstay" e con termine finale al 31 dicembre 2025;
- in data 20 novembre 2024, al fine di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, per massimi Euro 2.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 c.c. (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**")

In considerazione del controvalore delle azioni effettivamente collocate nell'ambito dei predetti aumenti di capitale, alla data della presente relazione (la "**Relazione**"), la Delega presenta una capienza residua di Euro 5.015.806,80.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi avvalersi nuovamente della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000, mediante emissione di n. 277.777 azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a investitori professionali, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 settembre 2025 (l'"**Aumento di Capitale**").

1. Descrizione e motivazione dell'Aumento di Capitale e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

L'Aumento di Capitale si pone in continuità con l'Aumento di Capitale in Opzione e mira ad aprire nuovamente il capitale a soggetti terzi e ad azionisti che, per ragioni contingenti, non hanno partecipato all'Aumento di Capitale in Opzione. La Società ha infatti raccolto informalmente l'interesse di taluni investitori a sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale e sviluppo della Società e la disponibilità degli stessi a sottoscrivere un nuovo aumento di capitale, a termini e condizioni analoghi all'Aumento di Capitale in Opzione.

Il ricorso all'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione – in luogo di una nuova delibera assembleare- trova giustificazione nelle caratteristiche di flessibilità e tempestività che il meccanismo della delega ex art. 2443 c.c. consente di perseguire, in coerenza con le esigenze operative della Società e con le tempistiche imposte dal contesto di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dell'interesse a sottoscrizione l'Aumento di Capitale mostrato dagli investitori sopra menzionati, ha ritenuto che l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del c.c., costituisca la soluzione più congeniale a perseguire l'interesse sociale costituito dall'agevole e tempestivo reperimento di risorse finanziarie sul mercato in quanto:

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



- 1) data l'entità ridotta dell'Aumento di Capitale, consente di contenere l'onerosità dell'iter di emissione e collocamento, massimizzando gli effetti positivi dello stesso;
- 2) in considerazione della recente chiusura dell'Aumento di Capitale in Opzione, una nuova offerta in opzione agli azionisti potrebbe non riscontrare l'interesse degli stessi;
- 3) il rationale dell'operazione è quello di aprire nuovamente il capitale ad ulteriori investitori che, per ragioni contingenti, non hanno avuto modo di partecipare all'Aumento di Capitale in Opzione; una nuova offerta in opzione rischierebbe pertanto di frustrare tale obiettivo;
- 4) il ricorso all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione consente alla Società di operare con maggiore rapidità rispetto a quanto previsto per le operazioni in opzione, i cui tempi tecnici di esecuzione risultano incompatibili con l'esigenza di tempestività dell'intervento richiesto dal mercato, con conseguente rischio di perdita di opportunità strategiche;

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale intenda perseguire un interesse meritevole anche ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 2441, comma 5, c.c.

2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

In continuità con quanto già deliberato nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di individuare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Euro 1,80 per azione (il "**Prezzo di Emissione**").

Il sesto comma dell'art. 2441 c.c. precisa che le "*proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto comma o del quinto comma [...] devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione [...] in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione*".

La relazione a carico del Consiglio di Amministrazione costituisce un presidio informativo nel prevalente interesse degli azionisti esistenti, privati del diritto di opzione in ragione dell'interesse della società. In termini generali, la relazione degli amministratori deve pertanto illustrare come nell'aumento di capitale proposto trovi contemperamento l'interesse della società al perseguimento delle migliori opportunità strategiche e l'interesse degli azionisti a non veder intaccato il valore della loro partecipazione al patrimonio della società.

Il cardine di tale contemperamento è la determinazione del prezzo di emissione (o del criterio per la sua determinazione), che deve rappresentare un punto di equilibrio tra le attese di rendimento dei nuovi azionisti, idonee a indurli all'investimento, e la salvaguardia del valore dell'investimento per gli azionisti esistenti. Questa è la *ratio* del criterio previsto dall'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, secondo il quale il prezzo di emissione deve determinarsi "*in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*".

In via preliminare si precisa quindi che il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2024 (ultima situazione patrimoniale approvata dalla Società) era pari ad Euro 1.342.779,00 che, suddiviso per le azioni rappresentative del capitale sociale a tale data (*i.e.* 3.076.000) individuava il valore di patrimonio netto contabile per azione in Euro 0,436. Al fine di procedere ad un'analisi quanto più completa possibile, il Consiglio di Amministrazione della Società nelle proprie valutazioni ha tenuto in considerazione anche il valore del patrimonio netto per azione come risultante ad esito dell'incremento del numero di azioni Dotstay per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione (*i.e.* 3.774.344), pari ad Euro 0,355 per azione.

Il Prezzo di Emissione risulta quindi ampiamente superiore rispetto al valore del patrimonio netto della società per Azione.

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968





Sebbene le azioni della Società non siano formalmente "quotate" in un mercato regolamentato e, pertanto, nei confronti di Dotstay non trovi applicazione la previsione dell'art. 2441 c.c. - che richiede di tenere conto "dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione - il Consiglio di Amministrazione rileva come il titolo Dotstay nei sei mesi antecedenti la data di approvazione della presente Relazione si sia attestato sul prezzo di Euro 1,80 per azione, in linea con il Prezzo di Emissione.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 c.c., il Collegio Sindacale sarà chiamato ad esprimersi sulla congruità del Prezzo di Emissione.

3. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e modalità di esecuzione

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale è prevista entro il 30 settembre 2025.

4. Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già in circolazione al momento dell'emissione e saranno rese disponibili nei tempi tecnici previsti per l'espletamento delle relative formalità.

5. Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione

Signori Consiglieri,

Vi abbiamo convocato in riunione per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione

- tenuto conto di quanto previsto dalla delibera assembleare del 31 ottobre 2022 circa il conferimento della delega ad aumentare il capitale sociale, tra l'altro, ai sensi dell'art 2441, comma 5, del Codice Civile;
- preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 2441 e 2443 del Codice Civile;
- preso atto che l'attuale capitale sociale di Dotstay S.p.A. è pari ad Euro 75.486,88, suddiviso in n. 3.774.344 azioni prive di valore nominale - di cui n. 3.225.687 azioni ordinarie e n. 548.657 azioni a voto plurimo - ed è interamente sottoscritto e versato;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale circa la congruità del prezzo di emissione;

DELIBERA

1. di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, per massimi Euro 500.000 (cinquecentomila) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 277.777 (duecentosettantasettemila settecentosettantasette) azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a investitori professionali;
2. di determinare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione, di cui Euro 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) titolo di sovrapprezzo;
3. di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 30 settembre 2025 precisandosi che, alla detta data, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni

DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968



raccolte, e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione secondo le tempistiche e le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;

4. *di modificare, in conseguenza di quanto deliberato, l'articolo 6 dello statuto sociale, inserendo, al termine del vigente testo e quale ultimo paragrafo:*

"Ad esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 2022, in data 26 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile anche in una o più tranches da eseguirsi entro il 30 settembre 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di n. 277.777 (duecentosettantasettemila settecentosettantasette) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare al prezzo di Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione, di cui Euro 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) titolo di sovrapprezzo";

5. *di conferire ogni più ampio potere al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, affinché diano esecuzione, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, alle presenti deliberazioni (mediante la definizione e sottoscrizione di ogni documento, istanza, atto, accordo e documento necessario o opportuno);*
6. *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, di apportare, ove opportuno e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque che fossero richieste dalle competenti Autorità o da Borsa Italiana S.p.A., anche in sede di iscrizione delle presenti deliberazioni nel competente registro delle imprese, sovrintendendo al deposito per l'iscrizione delle presenti delibere presso il competente ufficio del registro delle imprese e ad ogni connesso e/o conseguente adempimento pubblicitario".*

Copia della presente Relazione, nel testo riportato, viene consegnata al Collegio Sindacale, affinché possa esprimersi in merito al proprio parere circa la congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c..

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Brugnara

SIMONE
BRUGNARA



DOTSTAY S.p.A.

Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI)

Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com

P.IVA 08369730968

Allegato B all'atto

N. 4065 Raccolta

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL'ESERCIZIO PARZIALE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DELEGA AD ESSO CONFERITA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 31 OTTOBRE 2022

26 GIUGNO 2025

Premessa

In data 31 ottobre 2022, l'Assemblea Straordinaria di Dotstay S.p.A. ("**Dotstay**" o la "**Società**") ha, *inter alia*, attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 Codice Civile, a investitori professionali, anche esteri, (la "**Delega**"). In considerazione degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla Delega in data 12 dicembre 2022 e in data 20 novembre 2024, la Delega risulta avere una capienza residua pari ad Euro 5.015.806,80.


In conformità con quanto rappresentato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (la "**Relazione**"), il Consiglio di Amministrazione intende esercitare parzialmente la Delega e, per gli effetti, aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000, mediante emissione di n. 277.777 azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., a investitori professionali, entro il termine finale di sottoscrizione del 30 settembre 2025 ("**Aumento di Capitale**").

Il presente parere è stato quindi predisposto dal Collegio Sindacale al fine di esprimere, in conformità con quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, le proprie considerazioni circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale ed è propedeutico all'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della descritta delibera di esercizio parziale della Delega (il "**Parere**").

1) Descrizione dell'operazione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Il rationale sottostante l'Aumento di Capitale è quello di aprire il capitale sociale a soggetti terzi e ad azionisti che, pur non avendo partecipato all'aumento di capitale in opzione deliberato in data 20 novembre 2024 ("**Aumento di Capitale in Opzione**"), hanno informalmente manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un nuovo aumento di capitale, a termini e condizioni analoghi all'Aumento di Capitale in Opzione.

L'Aumento di Capitale, che si pone quindi in continuità con l'Aumento di Capitale in Opzione, mira a reperire in maniera agevole e tempestiva risorse finanziarie sul mercato, a supporto del piano di rafforzamento patrimoniale di Dotstay e lo sviluppo dell'attività della stessa. Secondo quanto rappresentato nella Relazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esclusione del diritto di opzione *ex art. 2441, comma 5, del c.c.*, costituisca la soluzione più congeniale a perseguire tale obiettivo, in quanto:



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE" and "DOTSTAY S.p.A." around a central emblem. The signature is written in a cursive style.

- 1) consente di contenere l'onerosità dell'iter di emissione e collocamento, massimizzando gli effetti positivi dello stesso;
- 2) in considerazione della recente esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, una nuova offerta in opzione agli azionisti potrebbe non riscontrare l'interesse degli stessi;
- 3) il ricorso all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione consente alla Società di operare con maggiore rapidità rispetto a quanto previsto per le operazioni in opzione, i cui tempi tecnici di esecuzione risultano incompatibili con l'esigenza di tempestività dell'intervento richiesto dal mercato, con conseguente rischio di perdita di opportunità strategiche.

L'esclusione del diritto di opzione risulta inoltre coerente con la volontà di consentire l'investimento in Dotstay a soggetti che, per ragioni contingenti, non hanno avuto modo di partecipare all'Aumento di Capitale in Opzione e che hanno informalmente espresso la propria volontà di supportare la Società.

2) Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Nella Relazione il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Euro 1,80 per azione (il "**Prezzo di Emissione**"); tale prezzo di emissione coincide con la valorizzazione definita dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Al fine di tutelare l'interesse degli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le necessarie valutazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, ai sensi del quale, si ricorda, il prezzo di emissione delle azioni nel caso di non spettanza del diritto di opzione deve essere determinato "*in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*".

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi valutato il Prezzo di Emissione in relazione al valore del patrimonio netto contabile della Società per azione:

- (i) come risultante al 31 dicembre 2024, data dell'ultima situazione patrimoniale approvata dalla Società. A tale data, il patrimonio netto contabile della Società per azione è risultato pari ad Euro [0,436]; e
- (ii) alla data della Relazione (ossia al 26 giugno 2025), al fine di tenere conto del numero di azioni della Società in circolazione ad esito dell'Aumento di Capitale in Opzione (*i.e.* 3.774.344); da tale esame è risultato un patrimonio netto per azioni pari ad Euro [0,355].

In entrambi i casi il Prezzo di Emissione (Euro 1,80 per azione) è risultato ampiamente superiore al patrimonio netto contabile della Società per azione.

Sebbene le azioni della Società non siano formalmente "quotate" in un mercato regolamentato - e pertanto non trovi applicazione la disciplina dell'art. 2441 c.c. che richiede di tenere conto "*dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*" ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione - il Consiglio di Amministrazione ha dato atto di come la media delle quotazioni del titolo Dotstay nei sei mesi antecedenti la data di approvazione della Relazione si sia attestata sul prezzo di Euro 1,80 per azione, in linea con il Prezzo di Emissione.

3) Documentazione Utilizzata

Ai fini della predisposizione del Parere, il Collegio Sindacale ha preso in esame la seguente valutazione:

- i) lo statuto della Società in vigore;
- ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441,

comma 6 del Codice Civile e approvata in data 26 giugno 2025 e le bozze di tale documento preliminarmente condivise con il Collegio Sindacale;

- iii) l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni di Dotstay registrato nel semestre antecedente la data della Relazione (25 dicembre 2024 - 25 giugno 2025) ed il prezzo di chiusura del titolo Dotstay al giorno 25 giugno 2025;
- iv) il bilancio consolidato e di esercizio di Dotstay al 31 dicembre 2025.

4) Lavoro svolto

Ai fini del rilascio del Parere, il Collegio Sindacale ha svolto le seguenti principali attività:

- (i) partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) lettura critica della documentazione esaminata, con particolare riferimento alla Relazione Illustrativa;
- (iii) analisi del lavoro svolto dagli amministratori nella determinazione e valutazione del Prezzo di Emissione, onde riscontrarne l'adeguatezza, la ragionevolezza e la non arbitrarietà.

5) Parere del collegio sulla congruità del prezzo di emissione

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6 il Collegio Sindacale è chiamato ad esprimere il proprio parere circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti da aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- il prezzo di emissione delle azioni nel caso di non spettanza del diritto di opzione deve essere determinato *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*;
- il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione e valutazione del valore delle azioni della Società ex art. 2441, comma 6, del Codice Civile non siano adeguati, ragionevoli e non arbitrari
- la determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un prezzo di emissione puntuale delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale rispetta i criteri di adeguatezza e congruità fissati dall'art. 2441, comma sesto del Codice Civile, come compiutamente illustrati dall'organo amministrativo a seguito delle verifiche dallo stesso effettuate;

Il Collegio Sindacale di Dotstay S.p.A.


ESPRIME

Il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'esercizio parziale della delega ad aumentare il capitale conferita al Consiglio di Amministrazione in data 31 ottobre 2022, come indicato nella relazione illustrativa predisposta in data 26 giugno 2025 dal Consiglio di Amministrazione delle Società ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

Questo parere è stato approvato con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio Sindacale, composto dal dr Federico Albin (Presidente), dr.ssa Elena Durante (Sindaco) e dr Pierluigi Pipolo (Sindaco), ma verrà

sottoscritta dal solo Presidente a nome dell'intero Collegio Sindacale, in quanto lo stesso si è riunito in modalità audio - video conferenza.

Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
Dott. Federico Albini



Notary

The seal is circular with a star in the center. The text around the star reads: "NOTAIO ALBANI SAN PIETRO APOSTOLO" at the top and "MERCATO LOMBARDO" at the bottom.

Allegato "C" all'atto raccolta n. 4045

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: Dotstay S.p.A. (la "Società").
La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società, sotto l'osservanza di ogni disposizione normativa applicabile ed esclusa pertanto ogni attività esclusiva o riservata dalla legge, ha quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In particolare, la Società ha come oggetto, in Italia o all'estero, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme internet per l'erogazione di servizi ed informazioni legati al settore del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla prenotazione tramite internet di alloggi temporanei e permanenti nonché la prestazione di servizi accessori nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- b) la messa in contatto tramite piattaforme internet o in altro modo di proprietari di abitazioni in possesso di alloggi da affittare e ospiti che desiderano affittare tali alloggi;
- c) la locazione di alloggi, abitazioni o immobili a scopo turistico o ad altro scopo, in tutte le diverse forme, quali hotel, residence, alloggi temporanei, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, bar, ristoranti, self-service, mense, centri benessere, palestre, piscine, impianti sportivi e pubblici esercizi in genere;
- d) la locazione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto, la costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi;
- e) la gestione di strutture turistiche, immobili, abitazioni e alloggi ovvero la concessione in gestione di strutture turistiche di proprietà;
- f) la gestione, anche per conto terzi, di alloggi e beni immobili in genere destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, residenziali, turistico-ricettive, impianti sportivi e balneari etc.;
- g) le attività di prenotazione di servizi ricettivi (alberghi, bed and breakfast, appartamenti, abitazioni etc.), di ristorazioni e in genere turistici;
- h) le attività di catering, organizzazione di eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti, organizzare matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari, compresa l'animazione;

- i) la promozione delle vendite di servizi forniti anche su piattaforme web relative alla raccolta di annunci da parte di soggetti privati e non, relativi alla messa a disposizione di locali, appartamenti o strutture ricettive per soggiorni turistici e non;
- j) la fornitura di materiale promozionale e di informazioni pubblicitarie rivolte agli inserzionisti ed ai clienti interessati;
- k) la progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti multimediali sia per conto proprio che per conto terzi, usufruibili tramite la piattaforma internet, mediante l'applicazione di tecnologie avanzate di digital content management;
- l) l'attività editoriale relativa alla commercializzazione in tutte le forme possibili (sia cartacee sia virtuali-elettroniche) di contenuti letterari, formativi, culturali, sociali, promozioni musicali, di intrattenimento e di qualsivoglia natura, riproducibile in serie sia per conto proprio che di terzi;
- m) la produzione, gestione e commercializzazione di libri elettronici innovativi (e-book) relativi al mercato immobiliare nonché la produzione e diffusione di prodotti cinematografici, televisivi, radiofonici formativi, culturali, sociali, promozionali, di intrattenimento fruibili in modalità real-time e on-demand;
- n) la gestione, amministrazione e concessione per lo sfruttamento economico e commerciale di diritti d'autore, testi, disegni, marchi, brevetti, disegni e modelli, licenze, prodotti grafici, informatici e dell'ingegno;
- o) l'acquisizione dei diritti d'autore di contenuti e l'erogazione e distribuzione di tali prodotti tra il pubblico;
- p) la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione, sia per conto proprio che di terzi, di progetti innovativi nel design e nelle soluzioni tecniche, relativi al mercato immobiliare;
- q) l'organizzazione e il coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali di formazione nel mercato immobiliare;
- r) l'attività di consulenza nell'organizzazione, preparazione e tenuta di eventi aziendali o privati;
- s) lo sviluppo di campagne pubblicitarie nel territorio italiano ed all'estero;
- t) la produzione editoriale, con esclusione della stampa quotidiana e la pubblicazione di giornali e riviste;
- u) la realizzazione di analisi di mercato in Italia ed all'estero in campo turistico.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà altresì:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, nonché assumere partecipazioni, purché coerenti con l'oggetto sociale, e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, etc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio;
- procedere alla concessione di finanziamenti di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, non nei confronti del pubblico.

La Società potrà infine compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali ritenute dagli organi societari necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 75.486,88 (settantacinquemila quattrocentoottantasei virgola ottantotto) ed è suddiviso in n. 3.774.344 (tre milioni settecentosettantaquattromila trecentoquarantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 3.225.687 (tre milioni duecentoventicinquemila seicentoottantasette) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); e
- n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicentocinquantesette) azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio. Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

In ogni caso è esclusa la necessità di approvazione ai sensi dell'articolo 2376 c.c. di delibere assembleari aventi ad oggetto la, e/o connesse alla quotazione delle azioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'Assemblea in data 31 ottobre 2022 ha deliberato, condizionatamente all'efficacia della delibera di trasformazione in società per azioni, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 31 ottobre 2027, per massimi euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, primo e secondo periodo, c.c., ovvero nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, e ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c. (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri); con facoltà di prevedere l'immediata efficacia delle sottoscrizioni, emettendo azioni ordinarie.

In data 12 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione in esecuzione parziale

della delega conferita dall'assemblea in data 31 ottobre 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 4 e 5 c.c. per massimi nominali Euro 21.429,56 (ventunomila quattrocentoventinove virgola cinquantasei), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 1.071.428 (unmilionesettantunomilaquattrocentoventotto) azioni ordinarie di nuova emissione, a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan. In pari data, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione parziale della delega conferita dall'assemblea in data 31 ottobre 2022, ha deliberato di aumentare del capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva, da effettuarsi in una o più tranches, per massimi Euro 1.566.964 (un milione cinquecentosessantaseimila novecentosessantaquattro) comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 267.857 (duecentosessantasettemilaottocentocinquantesette) azioni ordinarie di nuova emissione, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei Warrant "Warrant Dotstay" e con termine finale al 31 dicembre 2025".

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024, in parziale esercizio della delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 2022, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.

In esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società del 20 novembre 2024, in data 27 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'emissione di massime n. 1.025.333 (un milione venticinquemila trecentotrentatre) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo di Euro 1.845.599,40 (un milione ottocentoquarantacinquemila cinquecentonovantanove virgola quaranta), da liberarsi in denaro e da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile nel rapporto di 1 azione di nuova emissione ogni 3 azioni ordinarie o a voto plurimo possedute al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 1,80 (uno virgola ottanta) di cui Euro 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) a titolo di sovrapprezzo e di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 marzo 2025 sicché, alla detta data, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e avrà efficacia, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione.

Ad esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 ottobre 2022, in data 26 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile anche in una o più tranches da eseguirsi entro il 30 settembre 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di n. 277.777 (duecentosettantasettemila settecentosettantesette) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, godimento regolare al prezzo di Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione, di cui Euro 0,02 (zero virgola zero due) da imputare a capitale ed Euro 1,78 (uno virgola settantotto) titolo di

sovrapprezzo.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa e suddivise in due categorie, "ordinarie" e "a Voto Plurimo". Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto. Le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a tre voti. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM").

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 voti per ogni azione, in relazione a tutte le assemblee della Società. Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, compresa l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 c.c., al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

a. la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione ("Rinuncia al Voto Plurimo");

b. il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di seguito indicate (i "Trasferimenti Consentiti"):

1. qualsiasi trasferimento tra soggetti che siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo;

2. qualsiasi Trasferimento in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;

3. qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust a condizione che i beneficiari del trust siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;

4. qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;

5. qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria (come di seguito definita) oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

6. Parimenti il Cambio di Controllo (come di seguito definito) e il Cambio di Mandato (come di seguito definito) non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito precedentemente.

Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa, annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie, ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito. Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o

un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritture l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie. In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione - nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione - fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- i. in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- ii. in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo.
- iii. in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (i) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo di nuova

emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

iv. in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale ai sensi dell'art. 2376 c.c.. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari richiedesse il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile con riferimento alle società con azioni quotate.

Nell'ipotesi in cui:

i. le Azioni risultassero essere diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o

ii. l'ammissione su EGM determini per la Società - secondo le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti - la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente statuto incompatibili con tale disciplina.

Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 8 -Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta, tuttavia, il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Qualora le Azioni siano negoziate su EGM, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, azionisti della Società si trovino a detenere, o siano loro assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tale disposizione non sarà applicabile qualora le Azioni della Società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis c.c. e 2437, co. 4, c.c..

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo 11 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c. fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Resta altresì inteso che in tutte le ipotesi di recesso troveranno applicazione, nella massima misura prevista dalla legge, le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater c.c..

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti EGM"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento

della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 13 Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Il presente Articolo 14 troverà applicazione a partire dal momento in cui le azioni della Società siano quotate su EGM. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle

azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM), trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento Emittenti EGM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso d'inosseranza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile. L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'Organo Amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale (e.g., Il Sole24Ore, Milano-Finanza, Corriere della Sera).

I Soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi

all'Organo Amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM;
- richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM delle azioni della Società, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 19 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che

straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135 undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la presenza della riunione è assunta dal più anziano di età dei consiglieri presenti. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, (ii) le modalità e il risultato delle votazioni, e (iii) i dati identificativi dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

Articolo 22 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo

147-quinquies del TUF e almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri, dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste devono essere depositati presso la sede sociale: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai

candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui è presentato, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di

legge. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vice Presidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vice Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 27 Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. In tale evenienza:

- a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 28 - Poteri di gestione dell'Organo Amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto. Spettano, inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 29 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche esterno al Consiglio di Amministrazione. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 31 - Compensi degli Amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che potrà essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre essere attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso. La remunerazione degli amministratori

investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF. Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo)

giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge al nome dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso

spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori delle tecnologie e dell'erogazione di servizi ed informazioni legati al settore del mercato immobiliare.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Articolo 35 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, presidi equivalenti, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e pubblicata sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o

dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate. Le disposizioni di cui al presente Articolo 37 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le azioni della Società siano quotate su EGM e nella misura in cui rimangano quotate su EGM.

Articolo 38 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to: Notaio Marco Lombardo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Albano Sant'Alessandro, lì 26 giugno 2025.